

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" –

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE (DiST)

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, (di seguito denominato **CREA**), con P. I. 08183101008 e C.F. 97231970589, con sede legale in Roma, via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Commissario Straordinario Cons. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di Rappresentante Legale dello stesso, domiciliato per la sua carica presso la sede sopra indicata

e

l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" - Dipartimento di Scienze e Tecnologie (di seguito denominato **DiST**), con P. I. 01877320638 e C.F. 80018240632, con sede legale in via A. Acton 38 (80113) Napoli, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Budillon domiciliato per la sua carica presso la sede sopra indicata

Premesso che

il DiST:

- nasce nel 2013, per effetto della legge 240/2010 e dopo l'approvazione del nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", dalla fusione dei Dipartimenti di Scienze Applicate e di Scienze Ambientali che costituivano la preesistente Facoltà di Scienze Nautiche ed Aeronautiche;
- all'interno della propria struttura sono espletate attività di didattica e di ricerca nel campo delle scienze e tecnologie nautiche ed aeronautiche, delle scienze ambientali e biologiche, delle scienze informatiche e della geomatica;
- inoltre, al DiST, afferiscono il Dottorato di Ricerca internazionale "Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile" e la Cattedra UNESCO in "Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile", coordinati dal Prof. Pier Paolo Franzese.

Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le

valutandone effetti, impatti e modalità attuative e l'evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività; partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale. Il CREA-PB gestisce la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), in qualità di organo di collegamento tra l'Italia e l'UE, partecipa al Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) in veste di attuatore, al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN 2014/2020) e al Piano Operativo Agricoltura (POA).

La Banca dati RICA rappresenta una fonte di dati microeconomici utili a rappresentare la realtà regionale: contiene informazioni relative alle produzioni agricole e zootecniche, agli aspetti economici e di sostenibilità ambientale;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività di ricerca in una logica di effettiva cooperazione tra i due Enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, di

carattere scientifico, tesi a favorire lo scambio di informazioni utili in ambito scientifico e a raggiungere un'ampia diffusione dei risultati dei propri studi e ricerche a tutti i soggetti interessati, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Le parti ritengono che attraverso il presente Accordo si potrà realizzare un rafforzamento dei comuni obiettivi di carattere scientifico, favorire lo scambio di informazioni utili in ambito scientifico e raggiungere un'ampia diffusione dei risultati dei propri studi e ricerche a tutti i soggetti interessati.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2- Finalità

Il CREA e il DiST (di seguito le parti), con il presente Accordo, intendono collaborare al fine di scambiare una serie di informazioni utili alla

realizzazione di specifici progetti di ricerca mediante l'utilizzazione della Banca dati Rica ed aventi ad oggetto la valorizzazione delle risorse naturali e delle aree rurali.

Le principali aree tematiche di mutuo interesse riguardano prevalentemente:

- gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU;
- gli indicatori di performance e sostenibilità ambientale;
- la sicurezza alimentare;
- l'ecologia agraria;
- l'agricoltura sostenibile e multifunzionale;
- la green economy e l'economia circolare.

La collaborazione fra il CREA e il DiST si caratterizzerà, prioritariamente, per le seguenti azioni programmatiche:

- promuovere ed attivare attività di ricerca e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse comune;
- favorire la sinergia creatasi tra il CREA, in particolare con il Centro Politiche e Bioeconomia, e il DiST, ed alimentare lo scambio di informazioni utili in ambito scientifico, per raggiungere un'ampia diffusione dei risultati delle ricerche a tutti i soggetti interessati;
- divulgare i risultati ottenuti dal lavoro in cooperazione, realizzare ulteriori linee di attività e scambi di know-how consolidando ricerche inerenti ai temi di reciproco interesse;
- promuovere la collaborazione scientifica su tematiche di mutuo interesse nell'ambito del Dottorato di Ricerca Internazionale in

“Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile” e della omonima

Cattedra UNESCO del DiST;

- promuovere e valorizzare i risultati delle ricerche comuni mediante la partecipazione comune a conferenze.

Art. 3 – Responsabili delle attività

Il responsabile dell'attività per il DiST sarà il prof. Pier Paolo Franzese, il responsabile dell'attività per il CREA-PB sarà il dott. Alfonso Scardera.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, le parti ritengono che esista un reciproco interesse nell'approfondire la cooperazione mediante lo svolgimento di ricerche comuni finalizzate allo scambio e al trasferimento di informazioni e materiali scientifici.

In particolare, il DiST ha interesse ad accedere alle informazioni della Banca dati RICA del CREA-PB al fine di definire una metodologia per il calcolo di indicatori di performance ambientale e sviluppo sostenibile, per la valutazione della sostenibilità delle aziende agricole.

Il CREA-PB ha interesse a collaborare alla definizione della metodologia di calcolo e a valorizzare il patrimonio informativo della Indagine RICA ai fini di analisi della eco-sostenibilità dell'azienda agricola, eventualmente implementando il *panel* di informazioni rilevabili necessarie alla determinazione degli indicatori ambientali.

Art. 5 – Oneri finanziari

Il Presente Accordo non comporta alcun onere finanziario tra le parti.

Art. 6 - Obblighi di Confidenzialità e Riservatezza

L'esecuzione del presente Accordo può comportare che le Parti si scambino nell'ambito dell'attività suddetta, informazioni appartenenti a ciascuna parte e notizie confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, dati, analisi, rapporti, studi, documenti relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi (di seguito "informazioni Confidenziali").

Le Parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite nell'esecuzione del rapporto. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione del presente Accordo e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque anni.

La violazione degli impegni di riservatezza di una della Parti, darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente Accordo. La parte non inadempiente dovrà dare comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata, all'altra Parte e l'Accordo si considererà risolto al ricevimento della comunicazione.

L'obbligo di riservatezza cessa:

-quando il contenuto dei dati, conoscenze, documenti, delle conoscenze preesistenti e/o dei risultati di ciascuna Parte diviene accessibile al pubblico, in conseguenza di lavori od iniziative legali estranee alle attività di collaborazione scientifica a e che non si fondano sulle medesime;

-in seguito alla successiva espressa rinuncia alla riservatezza da parte della Parte proprietaria o alla quale si riferiscono i dati, conoscenze, conoscenze preesistenti e/o i risultati.

Art. 7 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte, durante l'esecuzione del presente Accordo, sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 9 - Pubblicazioni

In particolare, il CREA PB riconosce che i docenti e/o i ricercatori possono pubblicare i risultati scientifici raggiunti nell'ambito delle attività regolate dal presente Accordo, in ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno comunicati preventivamente al CREA-PB per la parte di propria competenza.

Il CREA-PB si impegna, dopo aver avuto la possibilità di esaminare le bozze della pubblicazione ed aver verificato l'assenza di violazioni degli Accordi di riservatezza di cui all'art. 6 del presente Accordo, a non impedire né

ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati secondo la comune prassi accademica.

Art.10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di tre anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo Accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016. Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere

un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico Accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

Art. 12- Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 13 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro 64,00 che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'altra parte che avverrà tramite bonifico bancario intestato al CREA, nella causale dovrà essere inserito "Rimborso imposta di bollo su Accordo ex art 15, L. 241/90.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

